



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 1290 del 2009, proposto da:
Ceias Spa, rappresentata e difesa dall'avv. Ernesto Sticchi Damiani, con domicilio
eletto presso Ernesto Sticchi Damiani in Lecce, via 95 Rgt Fanteria, 9;

contro

Trenitalia Spa, rappresentata e difesa dagli avv. Maria Alessandra Sandulli, Andrea
Trotta, con domicilio eletto presso Pietro Quinto in Lecce, via Garibaldi 43;

nei confronti di

Compass Group Italia Spa, rappresentata e difesa dagli avv. Innocenzo Militerni,
Massimo Militerni, con domicilio eletto presso Federico Massa in Lecce, via
Zanardelli, 60;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento, di data, estremi e motivazione sconosciuti, con cui Trenitalia
Spa ha disposto, in favore di Compass Group Italia Spa (già Palmar Spa), un
“affidamento temporaneo” per la durata di “due mesi dall'avviamento delle
attività” con riferimento alla gestione, a titolo di “acquisizione transitoria”, del
servizio di pulizia del materiale rotabile e degli impianti industriali del “Lotto 10”

con specifico riferimento all' "impianto Lecce Surbo passeggeri nazionale", per quanto è dato evincere dalla lettera inviata in data 28 agosto 2009 alla ricorrente Ceias da Compass Group Italia Spa.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Trenitalia Spa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Compass Group Italia Spa;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2009 il dott. Luigi Viola e uditi per le parti il Prof. Avv. Ernesto Sticchi Damiani, l'Avv. Trotta, l'Avv. Pietro Quinto in sostituzione del Prof. Avv. Sandulli e l'Avv. Cerroni in sostituzione dell'Avv. Militerni;

Considerato:

-che dalla costituzione in giudizio di Trenitalia s.p.a. e della controinteressata è emerso un quadro fattuale profondamente diverso da quello posto a base della prospettazione di parte ricorrente e che ha determinato l'accoglimento dell'istanza di tutela cautelare monocratica (decreto 15 settembre 2009 n. 724);

-che, in particolare, la risoluzione dell'accordo quadro intercorrente tra Trenitalia s.p.a. e CEIAS disposta con la nota 14 maggio 2009 prot. n. 2009.0018777 incide in radice sulla stessa situazione che, nella prospettazione di parte ricorrente, legittimerebbe la proposizione del giudizio, costituita dalla qualità di attuale gestore del servizio e dal conseguenziale interesse a continuare nella gestione;

-che, allo stato, la citata risoluzione del contratto è da ritenersi pienamente valida ed efficace, non essendo intervenuto alcun provvedimento del giudice fornito di

giurisdizione (il Giudice ordinario) idoneo a determinare la cessazione degli effetti, anche sotto il profilo cautelare, del provvedimento di cessazione del rapporto; -che, comunque, alla ricorrente non può essere riconosciuto l'interesse all'impugnazione del provvedimento di affidamento della gestione provvisoria del servizio, neanche con riferimento al profilo del rispetto delle procedure di evidenza pubblica; la stessa sottoposizione della ricorrente alla procedura di amministrazione controllata, le inadempienze contrattuali che hanno dato vita alla risoluzione dell'accordo quadro e le irregolarità contributive poste in essere nei confronti dei dipendenti escludono, infatti, che la ricorrente possa essere ritenuta in grado di partecipare validamente alla procedura di affidamento e, soprattutto, di svolgere efficacemente il servizio di pulizia;

P.Q.M.

non conferma il decreto cautelare 15 settembre 2009 n. 724 e respinge l'istanza cautelare proposta da parte ricorrente.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2009 con l'intervento dei Magistrati:

Aldo Ravalli, Presidente

Luigi Viola, Consigliere, Estensore

Massimo Santini, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/09/2009

IL SEGRETARIO